



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 468 del 30/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

47) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA SIMONA STEFFINLONGO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD OSTIENSE CALCIO A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MANUEL TOSCANO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY URBE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ SSD OSTIENSE CALCIO ARL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 435 del 29/05/2026

A seguito di segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale dal C.R. Lazio, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Manuel Toscano avesse preso parte per la società SSD Ostiense Calcio a r.l. alla gara Ostiense Calcio – Academy Urbe del 6.12.2025, valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciale, nonostante non ne avesse titolo perché tesserato per la società Academy Urbe. Di tale violazione, nella prospettazione accusatoria, risponderebbe altresì la sig.ra Simona Steffinlongo, presidente della società, per avere consentito e comunque non impedito tale irregolare partecipazione e da ciò discenderebbe anche la responsabilità diretta e oggettiva della società.

Per questi motivi la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Manuel Toscano per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. e la sig.ra Simona Steffinlongo per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione all'art. 39, comma 1 NOIF nonché la società SSD Ostiense Calcio a r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..

All'udienza del 28 maggio 2026 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale,

in persona dell'avv. Sterlicchio De Carli, nonché personalmente i deferiti Simona Steffinlongo e Manuel Toscano con il padre Eduardo Toscano assistiti dai loro difensori avv. Federico Spuntarelli e avv. Francesco Missori.

Il Tribunale Federale, verificata l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Manuel Toscano fosse sanzionato con la squalifica per tre giornate di gara, la sig.ra Simona Steffinlongo con l'inibizione per tre mesi e la società SSD Ostiense Calcio a r.l. con la penalizzazione di un punto da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2026/2027 oltre a € 300,00 di ammenda.

La presidente Simona Steffinlongo rilevava di aver tesserato il calciatore il 4.12.2026, prima della disputa della gara e che il sistema non aveva indicato nessun altro tesseramento e aveva accettato la pratica, tanto che poi era stato consentito dal sistema stesso di inserire il nominativo del calciatore nella distinta di gara. Il tesseramento firmato con l'Academy Urbe veniva approvato solo dopo l'invio della richiesta di tesseramento dell'Ostiense calcio e che se ci fosse stato un intento truffaldino non sarebbe stato schierato proprio contro tale società. Il ragazzo rimaneva poi fermo un mese in più prima di poter chiedere lo svincolo per inattività e potersi poi tesserare correttamente con l'Ostiense Calcio.

Il calciatore confermava di aver firmato a settembre 2025 con la società Academy Urbe, prima dell'inizio della stagione e che aveva deciso di lasciare tale società che aveva dato il nulla osta per farlo allenare con l'Ostiense Calcio. Aveva poi firmato il tesseramento con l'Ostiense Calcio perché dal portale risultava libero.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Emerge, infatti, documentalmente che il sig. Manuel Toscano aveva preso irregolarmente parte alla gara in contestazione perché tesserato per la società A.S.D. Academy Urbe (la quale aveva avanzato richiesta di tesseramento prima di quella della SSD Ostiense Calcio a r.l.), tanto che il Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 85 del 15.1.2026 della Delegazione Provinciale di Roma aveva disposto la perdita della gara per la Ostiense Calcio con il risultato di 0-3 ed aveva inibito sino al 30.1.2026 il sig. Domenico Castaldo, dirigente accompagnatore della squadra di tale società.

Deve tuttavia sottolinearsi un'evidente carenza dei sistemi informatici che hanno indotto in errore la società deferita.

È noto infatti che, avanzata telematicamente la richiesta di tesseramento per un calciatore italiano/comunitario, la società ottiene una ricevuta e da quel momento essa può schierare il calciatore in questione. Al momento della verifica manuale della regolarità della domanda, se questa è corretta e completa, il tesseramento viene validato e la sua efficacia decorre dal momento della presentazione; se vi sono invece gravi irregolarità, esso viene revocato ex art. 42 NOIF. Tuttavia, viste le numerosissime richieste di tesseramento che in ambito dilettantistico regionale vengono avanzate, gli Uffici preposti sono costretti a lavorare le pratiche solo mesi dopo che le richieste vengono presentate, lasciando le società nell'incertezza sulla regolarità delle stesse. Nel caso in cui, poi, un calciatore abbia firmato con più società, il tesseramento si intende perfezionato con quella che ha inoltrato per prima la domanda.

Non è tuttavia presente nel portale informatico – obbligatorio per tale operazione – alcun alert che avvisi una società che per un calciatore di cui ha chiesto il tesseramento sia già stata avanzata richiesta di tesseramento da un'altra società. Anzi, il sistema valida la richiesta restituendo la pratica con la "coccordinata" indicante una corretta ricezione, in ciò inducendo in errore la società richiedente che ritiene appunto di poter far giocare subito il calciatore in attesa della verifica manuale della pratica che, come detto, può avvenire anche mesi dopo e che ovviamente non può attendere tale tempo per mandarlo in campo. Senza considerare che proprio a causa delle suddette tempistiche un errore magari in buona fede può avere conseguenze su un numero elevato di incontri con sanzione poi comminata a fine stagione, in ciò minando il regolare svolgimento dei campionati.

A riguardo, è evidente che un sistema siffatto è in aperta violazione del principio di affidamento, secondo il quale l'amministrazione non può far ricadere sul privato le conseguenze di irregolarità non conoscibili, precetto da applicarsi anche nei rapporti tra tesserati o società e Federazioni sportive secondo la consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI

(così le decisioni nn. 84/2025 e 89/2023).

In pratica si continuano ad applicare le regole previste per un sistema analogico – quando le richieste di tesseramento erano spedite per raccomandata o depositate di persona in sede – ed era impossibile verificare con certezza l'esistenza di una precedente richiesta. Con l'informatizzazione, invece, tale accertamento non solo è subito possibile ma risulta addirittura obbligatorio poiché, a differenza di prima, è lo stesso sistema di tesseramento federale a rilasciare una ricevuta di corretta ricezione che consente alle società di far giocare immediatamente l'atleta italiano/comunitario, salvo poi eventuali revoche. Sarebbe, quindi, doverosa un'implementazione del sistema digitale del tesseramento nel senso sopra descritto.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie non può non rilevarsi un ridimensionamento della responsabilità della società e della presidente che appunto avevano fatto affidamento sulla risposta positiva del sistema.

Bisogna altresì considerare che il Giudice Sportivo di primo grado ha già giudicato e punito la condotta della società comminando la sconfitta per 0-3 e l'ammenda di € 50,00.

La giurisprudenza endofederale, a riguardo, ha correttamente stabilito che in tutte le ipotesi che danno luogo alla sanzione della perdita della gara, previste dall'art. 10 C.G.S., tra le quali è compresa al comma 6, lett. a), anche quella della società che "fa partecipare alla gara calciatori squalificati", è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta "a tavolino", anche la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica prevista dal primo comma lett. g) dell'art. 8 C.G.S.. Vi è, infatti, una diversa natura dell'interesse protetto e quindi una diversa funzione delle due sanzioni applicabili nella fattispecie di cui trattasi: la sanzione della perdita della gara non ha carattere "sostanzialmente penale", ma risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione alla gara del calciatore avversario squalificato; la penalizzazione riveste invece una funzione più propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società che impiega in gare ufficiali un calciatore squalificato (cfr. decisione 0031/CFA-2024-2025).

Tuttavia, nel momento in cui la condotta violativa è a conoscenza di un organo della Giustizia Sportiva – Giudice Sportivo o Giudice Federale che sia – e da questo è valutata con irrogazione o meno di una sanzione, la medesima condotta non può essere oggetto di altro e diverso procedimento, rappresentando altrimenti una violazione del principio del ne bis in idem.

Bisogna, infatti, distinguere due diverse fattispecie: vi è l'ipotesi ammissibile in cui la singola condotta (partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare) venga giudicata in un procedimento e punita con più sanzioni di diversa tipologia applicate congiuntamente (perdita della gara con funzione "ripristinatoria" e punti di penalizzazione con funzione "penale"); diverso il caso in cui la condotta venga vagliata da un Giudice e questi decida di ritenerla violativa con l'emissione di sanzioni solo "ripristinatorie". In tal caso non è possibile instaurare un altro procedimento autonomo sui medesimi fatti al fine di ottenere un altro provvedimento con funzione "penale" perché il primo Giudice ha preso in esame la condotta in tutti i suoi aspetti e questa ha giudicato, ritenendo di non comminare tale tipologia di sanzioni. Il provvedimento risulta, quindi, emesso su tutti i fatti conosciuti dal Giudice e qualora l'ordinamento federale ritenesse parziale la decisione per aver comminato solo sanzioni "ripristinatorie" dovrebbe procedere con i mezzi impugnatori ordinari o straordinari (financo con l'impugnazione del Presidente Federale) e non aprendo un nuovo procedimento.

Nel caso di specie il Giudice Sportivo ha già vagliato e giudicato il comportamento della SSD Ostiense Calcio a r.l. in relazione alla gara Ostiense Calcio – Academy Urbe del 6.12.2025, comminando la sconfitta a tavolino (funzione "ripristinatoria") nonché l'ammenda di € 50,00 (funzione "penale"), con decisione non impugnata e divenuta definitiva.

È evidente, quindi, che in applicazione del principio del ne bis in idem la società non può essere sanzionata per i medesimi fatti per i quali non solo è stata già giudicata, ma addirittura già punita con ammenda avente una funzione afflittiva.

Diverso il caso della presidente Simona Steffinlongo che evidentemente ha consentito ovvero non impedito che il calciatore prendesse parte all'incontro in questione, con responsabilità in eligendo ed in vigilado, e la cui posizione non era stata scrutinata – per ovvie ragioni di competenza – nel procedimento dinanzi il Giudice Sportivo.

Parimenti dovrà essere sanzionato il calciatore Manuel Toscano che ben sapeva di aver sottoscritto una precedente richiesta di tesseramento con altra società e che avrebbe dovuto porre maggior attenzione nell'operare, verificando decorrenza e validità del pregresso rapporto e data di effettivo svincolo. Egli, poi, non era stato sanzionato dal Giudice Sportivo poiché un'eventuale

squalifica sarebbe stata inefficace non giocando per la società con cui era tesserato (Academy Urbe) ma con altra società; una sanzione quindi sarebbe stata comminata in spregio al principio di afflittività.

Tutto quanto considerato, quindi, e atteso anche l'ambito dilettantistico regionale in cui le infrazioni si sono consumate, risulta che le richieste di sanzioni della Procura Federale siano eccessive e vadano ricondotte a una quantificazione più congrua in base all'effettiva responsabilità dei soggetti per le condotte da essi tenute, come sopra accertata.

Questo Giudice Federale pertanto ritiene di comminare al calciatore Manuel Toscano la squalifica per due giornate di gara e alla presidente Simona Steffinlongo l'inibizione per un mese.

Da ciò discende anche la responsabilità diretta e oggettiva della società, seppur nel rispetto del principio del ne bis in idem sopra indicato, con l'irrogazione dell'ammenda di € 100,00.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Steffinlongo Simona, n.1 mese di inibizione;
- Toscano Manuel, n.2 gare di squalifica;
- Ostiense Calcio A.R.L., euro 100,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 11 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

51) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA ALESSANDRA MARIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI ACILIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MASSIMO MARIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI ACILIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA A.S.D. CITTÀ DI ACILIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 455 del 12/06/2026

Il presente procedimento nasce dalla comunicazione effettuata, in data 10/11/2025, dal Comitato Regionale Lazio, il quale segnalava una condotta gravemente antisportiva, posta in essere da un soggetto non identificato, rilevata dall'arbitro della gara Città di Acilia – Academy Sabotino Mare del 02/11/2025, valevole per il campionato di prima categoria, al termine della prima frazione di gioco ed al termine della stessa.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura acquisiva, in particolare, la seguente documentazione:

Verbale di audizione dell'arbitro della gara summenzionata;

Verbale di audizione dei Sigg.ri Fabrizio Cianciarella e Gabriele Striani, rispettivamente dirigente e calciatore, tesserati per la ASD Città di Acilia;

Verbale di audizione dei calciatori Luca Lembo e Francesco Impellizzeri, tesserati per la ASD Città di Acilia;

Organico della ASD Città di Acilia risultante dal sistema informatico federale;

Verbale di audizione dei dirigenti Kachro, Carlaccini e De Lucia, tutti tesserati per la ASD Academy Sabotino.

All'esito dell'attività di indagine, la Procura federale accertava che la persona, artefice della condotta gravemente antisportiva, era il Sig. Massimo Mariani, privo di tesseramento nel corso della stagione sportiva 2025-2026, il quale aveva ricoperto di fatto il ruolo di dirigente della ASD Città di Acilia.

Pertanto, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

La Sig.ra Alessandra Mariani, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Acilia per violazione dell'art. 4, comma 1 del cgs, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle noif;

il Sig. Massimo Mariani, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento ex art. 2, comma 2, del cgs all'interno e nell'interesse della società ASD Città di Acilia, per violazione dell'art. 4, comma 1 del cgs, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle noif e art. 39, comma 3 del cgs;

la società ASD Città di Acilia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 comma 1 e 2 del cgs.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 11/06/2026, era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'accoglimento dello stesso, con l'applicazione della inibizione per 4 mesi a carico della sig.ra Alessandra Mariani, l'inibizione di 12 mesi per il Sig. Massimo Mariani e l'ammenda di euro 1.000,00 a della A.S.D. Città di Acilia.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia la responsabilità dei deferiti.

Dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dalle persone presenti all'incontro tra la Città di Acilia e l'Academy Sabotino Mare del 02/11/2025, emerge incontrovertibilmente che la condotta gravemente irrispettosa, oggetto del presente giudizio, è stata commessa dal Sig. Massimo Mariani, non tesserato nella stagione sportiva 2025-2026, ma presidente di fatto della ASD Città di Acilia.

Ciò è chiarito, come detto, dai numerosi tesserati di entrambe le società che hanno partecipato alla suddetta gara, i quali hanno rilasciato numerose ed univoche dichiarazioni, descrivendo le azioni poste in essere dal sig. Massimo Mariani; in particolare questi, al termine della prima frazione di gioco faceva indebitamente accesso alla zona antistante gli spogliatoi, rivolgendosi con fare aggressivo all'arbitro.

Non solo: al termine della gara lo stesso entrava sul terreno di gioco mostrando all'arbitro un coltellino e proferendogli espressioni offensive.

Accertata, quindi la responsabilità del sig. Massimo Mariani, non può che essere dichiarata, anche la responsabilità della presidentessa della stessa società (sig.ra Alessandra Mariani), la quale consentiva e comunque non impediva che il sig. Massimo Mariani svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della società Città di Acilia in mancanza di tesseramento.

Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Mariani Alessandra, n.4 mesi di inibizione;
- Mariani Massimo, n.12 mesi di inibizione;
- Città di Acilia, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO
ZACCAGNINI

53) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PALOMBARA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 461 del 19/06/2026

Con atto Prot. 711 del 26/05/2026 la Procura Federale ha disposto il deferimento innanzi allo scrivente Tribunale Federale Territoriale della: *“società Palombara per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, c.2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fuentes Villanueva Ericksoon Antonio, così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato: “violazione degli artt. 4, c.1, e 32, c.2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, c.5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 29.12.202 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Palombara, sottoscritto la dichiarazione nella quale ha riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere”. A sostegno della richiesta l'Organo Requirente premetteva testualmente: “In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Palombara del 29.12.2025 il sig. Fuentes Villanueva Ericksoon Antonio ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.” Aggiungeva che “la non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione peruviana alla F.I.G.C. in data 2.1.2026, dalla quale emerge che il calciatore sig. Fuentes Villanueva Ericksoon Antonio è stato tesserato per la società Deportivo Zuniga, alla medesima affiliata”. Osservava altresì la Procura che “che la società ASD Palombara avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Fuentes Villanueva Ericksoon Antonio”. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione e inoltrava rituale convocazione alle parti. Alla riunione partecipava il rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava agli atti ed al contenuto del deferimento e concludeva per l'irrogazione alla società deferita dell'ammenda di euro 500,00. All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso in maniera pacifica ed indiscussa (giusta documentazione in atti, in particolare, la comunicazione della federazione peruviana del 02.01.2026) che il calciatore Fuentes Villanueva Ericksoon Antonio, in occasione del tesseramento per la ASD Palombara, ha sottoscritto una dichiarazione non veridica, ossia il non tesseramento con Federazione estera. La società deferita ne risponde pertanto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S, senza sottacere peraltro che ha omesso il (doveroso ed agevole) controllo in ordine alla posizione del calciatore presso l'Ufficio Tesseramento della FIGC. La ASD Palombara va quindi sanzionata, ma, in relazione al *quantum*, può essere rivista e ridotta la richiesta della Procura, per parametrare la sanzione a quelle adottate per casi simili. Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale Federale Territoriale,*

DELIBERA

Di ritenere la società Palombara responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 300,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

56) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GAETANO TUFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, PER RISPONDERE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 36, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 461 del 19/06/2026

Con atto Prot. 31136/720pfi25-26/PM/am del 27 maggio 2026 la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio del: *“sig. Gaetano Tufano, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Roccagorga Calcio, per rispondere: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Roccagorga Calcio – Real Aprilia del 20.12.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, avvicinato il direttore di gara nell'area antistante gli spogliatoi afferrandolo per un braccio, trattenendolo e tentando di indirizzarne i movimenti”*. A sostegno della richiesta l'Organo Requirente premetteva che l'arbitro aveva riferito che al termine della gara tra Roccagorga Calcio e Real Aprilia, già costellata di plurimi episodi di intemperanza, si verificavano due ulteriori distinti episodi, il primo dei quali aveva come certo protagonista il Sig. Gaetano Tufano, dirigente tesserato dell' ASD Roccagorga Calcio, il quale, a seguito di espulsione, metteva in atto nei confronti del direttore di gara un comportamento minaccioso ed offensivo che successivamente il Giudice Sportivo sanzionava con l'inibizione fino al 6 marzo 2026. Un secondo episodio veniva riferito dallo stesso arbitro, ossia *“che nel frangente successivo alla conclusione dell'incontro, dopo lo spegnimento delle luci dell'impianto sportivo, un uomo corpulento gli si è avvicinato repentinamente, lo ha afferrato con decisione per un braccio ed ha preteso di parlargli inducendolo, per il timore ingenerato da tale gesto, a divincolarsi ed a rifugiarsi nello spogliatoio”*. Non avendo il direttore di gara immediatamente identificato l'autore di tale condotta, il Giudice Sportivo trasmetteva gli atti alla Procura Federale per la sua identificazione. Concludeva la Procura che *“all'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che autore della condotta è il sig. Gaetano Tufano il quale, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, con pieno valore confessorio ha ammesso di avere preso l'arbitro per un braccio dopo lo spegnimento delle luci”*. Il Tribunale, fissata la riunione per la discussione del deferimento, inoltrava rituale convocazione alle parti. Alla riunione partecipava il rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava agli atti ed al contenuto del deferimento e concludeva per l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4. Era presente altresì per il deferito l'Avv. Giovanni Norighi, il quale lamentava che il gesto del proprio assistito (nella sua fattualità non contestato dal deferito), lungi però dal costituire un comportamento irriguardoso, era finalizzato solo a calmare il direttore di gara ed a “spiegargli” la situazione. All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che l'autore del secondo episodio riferito dall'arbitro è stato individuato in maniera pacifica ed indiscussa nella persona del medesimo Sig. Gaetano Tufano (dirigente tesserato per la ASD Roccagorga), il cui comportamento (prendere per un braccio l'arbitro inducendolo a divincolarsi e rifugiarsi nello spogliatoio) integra senza ombra di dubbio la fattispecie di cui all'art. 36 secondo comma C.G.S.: *“condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”*. Il dirigente deferito va quindi sanzionato nella misura di cui al dispositivo che segue. Per i motivi sopra esposti,

DELIBERA

Di ritenere il sig. Tufano Gaetano responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso l'inibizione per n.4 mesi.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 30 giugno 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato